

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000094 del 02/03/2023



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

Riesame parziale del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 370 del 9 settembre 2021 di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della centrale termoelettrica La Casella di Enel Produzione S.p.A. situata nel comune di Castel San Giovanni (PC), con riferimento al valore limite di emissione di NOx espresso come media annuale – ID 47/11966

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2021/2326 del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione e che sostituisce, a far data dalla relativa emanazione, la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017, confermandone i contenuti tecnici;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto n. 370 del 9 settembre 2021 del Ministro della transizione ecologica, di riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) rilasciata a Enel Produzione S.p.A. (nel seguito, il Gestore) per l'esercizio della centrale termoelettrica La Casella ubicata nel comune di Castel San Giovanni;

VISTA la nota dell'8 novembre 2021 protocollo n. 17127, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/121779, con la quale il Gestore ha presentato istanza di riesame parziale dell'AIA rilasciata con decreto 370 del 9 settembre 2021 con riferimento al valore limite di emissione del parametro NOx come media annuale;

VISTA la nota del 9 novembre 2021, protocollo MATTM/122412 con la quale la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (oggi Direzione generale Valutazioni ambientali, di seguito Direzione generale) ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame parziale dell'AIA, identificandolo con codice ID 47/11966, e ha contestualmente chiesto alla Commissione AIA-IPPC di precisare, nell'ambito delle attività istruttorie, tutte le aree autorizzate al deposito preliminare e/o temporaneo, a maggior chiarimento del quadro autorizzativo, alla luce di quanto segnalato dal Gestore al punto e) della nota del 12 ottobre 2021 protocollo n. 15548, acquisita al protocollo n. MATTM/110112 del 13/10/2021;

VISTA la nota del 6 aprile 2022 con la quale la Direzione generale ha chiesto al Gestore di integrare la tariffa istruttoria secondo quanto indicato dalla Commissione AIA-IPPC con nota del 29 marzo 2022 protocollo n. CIPPC/526;

VISTA la nota del 22 aprile 2022 protocollo n. 6234, acquisita il 26 aprile 2022 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/50323, con la quale il Gestore ha provveduto ad integrare la tariffa istruttoria;

VISTA la nota del 13 dicembre 2022, protocollo n. CIPPC/1733, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/156515, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio (nel seguito anche PIC);

VISTA la nota del 20 dicembre 2022 protocollo n. 69832, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/160040, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo (nel seguito anche PMC);

VISTA la nota del 17 gennaio 2023, protocollo n. MITE/6247, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell'art. 13 del decreto legge n. 76 del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020) e dell'art.14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del riesame parziale dell'AIA rilasciata con decreto n. 370 del 9 settembre 2021 per l'esercizio della centrale termoelettrica La Casella di Enel Produzione S.p.A. situata nel comune di Castel San Giovanni (PC);

VISTA la nota del 27 gennaio 2023, protocollo n. ENEL-PRO-27/01/2023-1534, acquisita il 30 gennaio 2023 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/12544, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni al PIC del 13 dicembre 2022 e al PMC del 20 dicembre 2022;

VISTA la nota del 2 febbraio 2023, protocollo n. MITE/14861, con la quale la Direzione generale ha trasmesso a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi le osservazioni del Gestore del 27 gennaio 2023, chiedendo alla Commissione istruttoria AIA-IPPC e all'ISPRA di esaminare le predette osservazioni ed eventualmente modificare il PIC già reso e la connessa proposta di PMC;

VISTA la nota del 7 febbraio 2023, protocollo n. CIPPC/175, acquisita l'8 febbraio 2023 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/18046, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il PIC aggiornato alla luce delle osservazioni del Gestore, inviata a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi con nota dell'8 febbraio 2023 protocollo n. MITE/18571;

VISTA la nota del 10 febbraio 2023, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/19877, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha reso il proprio parere, trasmesso a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi con nota del 14 febbraio 2023 protocollo n. MITE/20696;

VISTA la nota del 13 febbraio 2023 protocollo n. 7505, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/20286, con la quale ISPRA ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo aggiornata alla luce delle osservazioni del Gestore, inviata a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi con nota del 14 febbraio 2023, protocollo n. MITE/20697;

VISTO il verbale della seduta del 15 febbraio 2023, trasmesso con nota del 15 febbraio 2023, protocollo n. MITE/22140, nel corso della quale la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto n. 370 del 9 settembre 2021, con riferimento al valore limite di emissione del parametro NOx come media annuale, alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 7 febbraio 2023, protocollo n. CIPPC/175, di cui al piano di monitoraggio e controllo reso da ISPRA con nota 13 febbraio 2023, protocollo n. 7505, ed in conformità con il parere reso dal rappresentante unico delle Amministrazioni statali protocollo n. DICA-4762-P del 15 febbraio 2023, acquisito agli atti della conferenza e parte integrante del verbale, comprensivo delle condizioni espresse dal Ministero della salute;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di Servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

VISTA la nota del 22 febbraio 2023 protocollo interno n. MITE.int. /25863, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Il decreto del Ministero della transizione ecologica del 9 settembre 2021, n. 370, di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica La Casella di Enel Produzione S.p.A., sita nel Comune di Castel San Giovanni, identificata dal codice fiscale 05617841001, con sede legale in Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma, è aggiornato secondo quanto indicato nel parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione AIA-IPPC con nota del 7 febbraio 2023, protocollo n. CIPPC/175, e nel relativo piano di monitoraggio e controllo reso dall'ISPRA con nota del 13 febbraio 2023, protocollo n. 7505, inerenti al riesame parziale dell'AIA per la modifica del valore limite di emissione di NOx espresso come media annuale, a seguito dell'istanza presentata dal Gestore con nota dell'8 novembre 2021.

2. Si prescrive inoltre, come indicato dal Ministero della salute nel parere reso dal rappresentante unico delle Amministrazioni statali con protocollo n. DICA-4762-P del 15 febbraio 2023, e accolto nell'ambito della Conferenza dei servizi, che:

a) La prescrizione n. 1 di cui al paragrafo 5 "Considerazioni conclusive e prescrizioni", di pagina 23 del parere istruttorio, sia sostituita dalla seguente: "I nuovi VLE riferiti alle emissioni dei Gruppi F1, F2, F3, F4, che modificano quelli esposti nella tabella al cap. 9.5 punto 10 del PIC del DM 370 del 09/09/2021 per il solo parametro NOx, sono rappresentati nella sottostante Tabella.

VLE AIA dal 17/08/2021 (mg/Nm3)						
Segto del camino	Inquinanti	Media annuale (mg/Nm3)	Media giornaliera (mg/Nm3)	O2 rit (%vol)	Flusso massa (t/g)	Flusso massa (t/a)
Camino 1 (gruppo F1)	NOx (come NO2)	28	30	15	110	530
	CO		30			
Camino 2 (gruppo F2)	NOx (come NO2)	28	30	15	110	530
	CO		30			
Camino 3 (gruppo F3)	NOx (come NO2)	28	30	15	110	530
	CO		30			
Camino 4 (gruppo F4)	NOx (come NO2)	28	30	15	110	530
	CO		30			

I suddetti valori limite giornalieri valgono per i giorni in cui il gruppo è esercito al di sopra del minimo tecnico per un numero di ore superiore a 6 ore su 24. Per gli ossidi azoto e il monossido di carbonio, nel caso non si raggiungano le 6 ore, deve essere rispettato il seguente limite: il valore corrispondente al 90° percentile dei valori di concentrazione medi orari validi nell'anno solare deve essere inferiore al valore limite prescritto come media giornaliera. Resta inteso che il flusso di massa prescritto (NOx 530 t/a) deve intendersi comprensivo anche dei transitori.”;

b) "Il Gestore dovrà trasmettere, nei tempi e nei modi stabiliti da ISPRA nel PMC, le coordinate delle aree di stoccaggio dei materiali, deposito di rifiuti, e dei punti di emissione distinguendo chiaramente tra coordinate geografiche (espresse con la notazione in gradi,

primi e secondi – latitudine, longitudine) e coordinate cartografiche (E-N in metri) nei sistemi ETRF 2000 e UTM-ETRF 2000 come previsto dall'art.2 del DPCM del 10 novembre 2011 "Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale".

3. Rimangono per il resto valide tutte le disposizioni generali, le prescrizioni e i valori limiti del decreto del 9 settembre 2021 n. 370, comprensivo dei relativi allegati, come integrati e modificati dal presente decreto.
4. Il parere istruttorio conclusivo di cui al comma 1, come modificato dal comma 2, e il piano di monitoraggio e controllo di cui al medesimo comma 1, costituiscono parti integranti del presente decreto.

Articolo 2 **(Disposizioni finali)**

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'istallazione.
3. Il presente decreto è trasmesso in copia alla società Enel Produzione S.p.A. e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Emilia-Romagna, alla Provincia di Piacenza, al Comune di Castel San Giovanni (PC), alla Direzione Generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.
4. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.
5. A norma dell'articolo 29-*quattordices*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.

On. Gilberto Pichetto Fratin

